



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	201 del 20/05/2020
-----------------------	--------------------

Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-------------	--

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI SETTIMANALI, MERCATO AGRICOLO E IN FORMA ITINERANTE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.48 DEL 17 MAGGIO 2020 – PERIODO DAL 21.5.20 AL 2.6.20.

IL SINDACO

VISTI:

- il DPCM 26 aprile 2020 che proroga (con alcune modifiche e integrazioni) fino al 17 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemico da Covid-19; le prescrizioni del DPCM 26 aprile 2020 sono efficaci a far data dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020;
- il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; le relative misure hanno durata dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19”; le relative misure hanno durata dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”; le relative misure hanno durata dal 18 maggio 2020 al 02 giugno 2020;

CONSIDERATO che nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020 si prevede la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, tra cui anche il commercio al dettaglio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” che dispone:

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Competenze dei Comuni

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

RICHIAMATI i propri provvedimenti sindacali con cui sono stati sospesi i mercati settimanali del giovedì e sabato e il mercato agricolo di domenica in via Angarano dal 12 marzo (in atti prot.n. 18467 dell'11.03.2020, prot.n. 18992 del 13.03.2020, prot.n.20832 del 25.3.20, prot. 22575 del 3.4.20);

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali n. 151 del 15 aprile 2020 (approvazione piano temporaneo dell'attività mercatale per la vendita di generi alimentari), n. 173 del 29 aprile 2020 (aggiornamento piano temporaneo dell'attività mercatale per la vendita di generi alimentari e prodotti florovivaistici), e n. 188 del 08 maggio 2020 (aggiornamento piano temporaneo dell'attività mercatale e in forma itinerante per la vendita di generi alimentari, prodotti florovivaistici, vestiti e scarpe bimbi, libri cartoleria, apertura Mercato agricolo di Via Angarano) redatte ai sensi delle Ordinanze del Presidente della Regione Veneto;

RITENUTO necessario e urgente disporre la possibilità di effettuare attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche seguendo le misure generali definite nell'Allegato 1 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative all'Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Veneto, con riguardo alle aree di mercato settimanale del giovedì e del sabato nel centro cittadino, delle attività itineranti e del mercato agricolo della domenica in Via Angarano, dal 21 maggio fino al 2 giugno 2020;

RITENUTO opportuno rinnovare l'ordinanza n.188 del 8/5/20 per quanto riguarda il Mercato agricolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella nuova ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.48 del 17 maggio e con validità dal 18 maggio fino al 02 giugno 2020 compreso;

ACQUISITO in data 18/5/20 il parere positivo nell'incontro con le categorie rappresentative del commercio al dettaglio su area pubblica, Confcommercio e Confesercenti;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) dal **21 maggio 2020 e fino al 02 giugno 2020** compreso, lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, nell'osservanza delle disposizioni di seguito definite, nei mercati settimanali del giovedì e sabato, in forma itinerante e nel Mercato Agricolo della domenica in Via Angarano, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.48 del 17 maggio 2020 e delle Linee di indirizzo allegate;
- 2) lo svolgimento dei mercati settimanali, agricolo e delle attività di commercio itinerante, troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale che sarà coadiuvato dai Volontari di Protezione civile comunale e dagli operatori commerciali presenti;
- 3) Il Comando della Polizia locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi con la collaborazione dei volontari di Protezione civile comunale in numero congruo a garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla presente Ordinanza e delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente delle Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020;
- 4) Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia

Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene;

5) Nel Mercato del giovedì e del sabato in Centro Storico:

- a) nel mercato del giovedì il trasferimento temporaneo, per tutto il periodo di efficacia della presente Ordinanza e successive eventuali proroghe, ai fini di garantire il necessario distanziamento interpersonale, di tre posteggi da Piazza Garibaldi (PG 110 –PG 111 – PG 112) in Via Roma nei posteggi di riserva di norma destinati alle medesime ditte nel periodo natalizio; inoltre è previsto l'accorpamento del posteggio di Piazza Garibaldi PG 109 con posteggio PG 108 del medesimo titolare;
- b) il ritorno nei posteggi originari per le ditte spostate temporaneamente con precedenti ordinanze quali in particolare: due posteggi alimentari di Via Matteotti (MA 72A e MA 74A del mercato del giovedì e MA65A e MA66A del mercato del sabato) e i posteggi assegnati alle attività di commercio su area pubblica di prodotti florovivaistici nelle diverse vie (mercato giovedì: BE25 – MA75A – PG97 - PT128A – JD137 -JD138 – JD139 – JD140 – JD141 – JD142; mercato del sabato: BE23 – MA67A – PG77 – JD99 – JD100);
- c) di individuare sei zone principali del mercato settimanale del giovedì e del sabato con maggiore afflusso di persone, dove intensificare il controllo da parte delle Protezione civile con la collaborazione degli operatori del mercato, al fine di evitare gli assembramenti: Via Verci, Via Roma, Via J. Da Ponte, Piazza Libertà, Piazza Garibaldi e Piazzale Trento;
- d) di individuare i seguenti accessi principali dove posizionare transenne da utilizzare in caso di sovraffollamento delle diverse zone per contingentare l'accesso:
 - nel mercato del giovedì: Via Verci (con varco ingresso a sud del primo posteggio), Via Roma (con varco di ingresso a sud, nell'intersezione con Via Mure Bastion), Via Jacopo Da Ponte (varco ingresso da est, incrocio viale delle Fosse), Piazza Libertà (con varchi di ingresso sul lato nord: all'intersezione con via Matteotti e Piazzotto Montevecchio), Piazzale Trento;
 - nel mercato del sabato: Via Verci (con varco ingresso a sud del primo posteggio), Piazza Libertà (con varchi di ingresso: incrocio via Matteotti, incrocio Piazzotto Montevecchio, incrocio via Roma), Via Jacopo Da Ponte (varco ingresso a est, incrocio viale delle Fosse), Piazza Garibaldi (con varco all'incrocio con via Museo);
- e) al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento sociale, si prevede di non recintare tali zone, le quali sono accessibili da diciassette strade che permettono pertanto un fluido spostamento delle persone, senza prevedibili affollamenti negli accessi;
- f) le squadre di Protezione Civile supporteranno la Polizia Locale nel controllo del distanziamento interpersonale per evitare il sovraffollamento delle zone mercatali; in caso di sovraffollamento in alcune delle zone indicate su disposizione della Polizia Locale, la Protezione civile provvederà a chiudere i varchi interessati e contingentare l'accesso;
- g) in caso di chiusura dei varchi sarà vietato l'accesso alle aree del mercato alle persone non autorizzate;
- h) in particolare a carico dei titolari dei posteggi oltre alle misure indicate nelle linee guida regionali allegate all'ordinanza regionale n.48/2020, si dispone:
 - dove sono previsti passaggi laterali tra i posteggi del mercato, gli operatori dovranno garantire uno spazio di larghezza minima 1 mt tra i banchi, eventualmente riducendo la superficie del posteggio;
 - ogni posteggio potrà vendere solo frontalmente, in modo da evitare il contatto con operatore o con altri clienti in attesa;

- il numero di clienti davanti al banco dovrà essere pari al numero di operatori disponibili;
 - gli operatori titolari dei posteggi dovranno collaborare nel fare rispettare le distanze interpersonali e ad attuare le misure previste dalle linee guida regionali e nelle disposizioni della presente ordinanza;
- i) nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio e come indicato nelle Linee di indirizzo regionali allegate all'Ordinanza Regionale n. 48/2020, risulta opportuno **sospendere**, temporaneamente per il periodo di validità della presente ordinanza, **la vendita di beni usati**;
- 6) Nel Mercato Agricolo delle Domenica in Via Angarano:**
- a) l'area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente: l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
 - b) sia previsto un unico accesso dell'area mercatale con l'individuazione di una area esterna di attesa, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone;
 - c) il numero di clienti davanti al banco dovrà essere pari al numero di operatori disponibili;
 - d) il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale sia conteggiato in numero 3 persone per singolo posteggio, garantendo le misure di distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;
 - e) il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura ed onere dei partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni;
- 7) **il commercio su area pubblica in forma itinerante** è ammesso ove svolto in conformità alla presente Ordinanza, all'Ordinanza Regionale n. 48 del 17 maggio 2020 e al regolamento comunale del commercio su area pubblica;
- 8) il commercio su area pubblica si dovrà svolgere:
- a) nel rispetto delle disposizioni comunali, del regolamento comunale del commercio su area pubblica e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti;
 - b) sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
 - c) ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
 - d) resta a carico degli operatori fornire guanti monouso e/o prodotti disinfettanti per le mani ai clienti oltre che garantire un servizio di controllo del distanziamento tra le persone;
 - e) l'accesso alle aree di mercato sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso; negli accessi, nella logica della leale collaborazione, dovranno essere messi a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti guanti monouso a cura dei partecipanti del mercato e delle Associazioni di categoria;
- 9) si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dal presente Piano

DISPONE

- gli orari di svolgimento dei mercati e gli orari di vendita delle merci sono riportati nella seguente tabella:

a.	Accesso ai posteggi	ore 07.00
b.	Inizio operazioni di vendita	ore 08.00
c.	Termine ultimo accesso ai posteggi da parte degli operatori	ore 07.30
d.	Termine ultimo allontanamento dai posteggi degli automezzi non autorizzati	ore 7.45
e.	Termine ultimo delle vendite	ore 12.30
f.	Possibilità di accesso ai posteggi con gli automezzi degli operatori	ore 12.35
g.	Termine ultimo per allontanamento degli automezzi degli operatori e sgombero delle merci, attrezzature e rifiuti dai posteggi	ore 14.00

- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;
- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica o mail), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

- oltre alle sanzioni previste dall'ordinanza regionale n. 48/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza, comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;
- i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL;
- chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DISPONE

- Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Bassano del Grappa nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;
- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Dalla Residenza municipale, 20 maggio 2020

***IL SINDACO
ELENA PAVAN***

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)

- da pubblicare all'albo pretorio telematico
- da inviare alla Prefettura di Vicenza
- da inviare al Commissariato di Polizia
- da inviare al Stazione dei Carabinieri
- da inviare al Gruppo Guardia di Finanza
- da inviare al Comando Polizia Locale
- da inviare alla Società Etra Spa
- da inviare alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, CNA, Confartigianato)
- da inviare a Servizi e Uffici competenti per i singoli ambiti oggetto di intervento: Ufficio Tributi Area 1; Ufficio Strade e Protezione Civile Area 4; Ufficio Ambiente e SUAP Area 5.